

N. R.G. 6111/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6111/2023

tra

TI

ATTORE/I

e

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**

CONVENUTO/I

Oggi **1 febbraio 2024** ad ore **12.19** innanzi al dott. \_\_\_\_\_, sono comparsi:

Per \_\_\_\_\_ l'avv. SPINATO FRANCESCO

Per **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** l'avv. \_\_\_\_\_ in sostituzione dell'avv.

e

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. ssa \_\_\_\_\_

I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: per l'appellante come da atto di appello chiedendo altresì il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellate; per l'appellata come da comparsa di costituzione.

Si procede alla discussione orale

come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.

Il Giudice

All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.30, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.

Il Giudice

dott. Serena Nicotra





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. \_\_\_\_\_ ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6111/2023** promossa da:

**TI** \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. ZIGRINO ANNA MARIA e dell'avv. SPINATO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO MARCELLO 48 20121 MILANO, presso il difensore avv. ZIGRINO ANNA MARIA

APPELLANTE

contro

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ ROMA

APPELLATO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo la riforma della sentenza n. 4884/2022 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 13 luglio 2022, con cui è stata rigettata l'opposizione svolta avverso l'intimazione di pagamento n. 06820219001233304 limitatamente alla cartella esattoriale n. 06820120141605247000, relativa a violazioni del codice della strada.

Nell'originario atto di opposizione, \_\_\_\_\_ aveva lamentato l'omessa notifica della cartella esattoriale ed aveva eccepito la prescrizione per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/1981.

Si era costituita Agenzia delle Entrate- Riscossione che aveva prodotto la relata di notifica della cartella esattoriale ed allegato l'interruzione del termine di prescrizione per effetto della notifica di un avviso di pagamento in data 5 aprile 2017, eseguita ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR 502/1973 mediante deposito e



pubblicazione presso il sito internet della Camera di Commercio e con successivo invio al contribuente di avviso di avvenuto deposito.

A seguito della contestazione da parte dell'attore della validità di tale notifica, in quanto lo stesso non svolgeva attività di impresa, il Giudice di Pace nella sentenza impugnata aveva ritenuto che la notifica si era ritualmente perfezionata in quanto lo svolgimento di attività di impresa era provato dalla visura camerale prodotta da Agenzia delle Entrate in allegato alle note conclusive.

L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto il giudice di pace non aveva ritenuto provato il fatto allegato da [redacted] e non contestato dalla controparte, relativo al mancato esercizio da parte dello stesso di attività di impresa;
- inammissibilità della produzione della visura camera in quanto la convenuta non aveva chiesto la concessione dei termini ex art. 320 c.p.c.;
- omessa pronuncia sulle difese svolte dall'attore in ordine alla esecuzione della notifica secondo una procedura non prevista dalla normativa, dal momento che la notifica via pec era applicabile solo a partire dal 1 luglio 2017.

Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.

La appellata ha in particolare dedotto:

- che non era ravvisabile la violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto Agenzia delle Entrate, nella comparsa di costituzione, aveva assunto una posizione difensiva incompatibile con il fatto affermato da controparte nel verbale di prima udienza, il che consentiva di ritenere assolto l'onere di contestazione di tale circostanza;
- che il giudice di primo grado aveva valutato la non corrispondenza al vero del fatto affermato dal ricorrente sulla base di documentazione ritualmente acquisita;
- che, in subordine, la visura camerale prodotta poteva essere acquisita ex art. 213 c.p.c. dal giudice di appello;
- che le censure sulla notificazione dell'avviso di pagamento erano inammissibili in quanto tardive, integrando un vizio da dedurre con l'opposizione agli atti esecutivi;
- che in ogni caso la notifica era valida in quanto eseguita ai sensi dell'art 26 DPR 602/1973 nel testo modificato dal DL 159/2015 e vigente all'epoca di esecuzione della notifica.

All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Nel giudizio di primo grado [redacted] ha eccepito la prescrizione del debito per decorso del termine quinquennale nel periodo intercorrente tra la data di asserita notifica della cartella esattoriale e quella di notifica





Per gli stessi motivi non si ritiene che sussistano i presupposti per ritenere ex art. 213 c.p.c. informazione all'amministrazione sulla titolarità in capo all'attore dell'impresa individuale FT Service di in quanto l'esercizio di tale potere si risolverebbe nell'acquisizione di atti che la parte avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado (cfr. in tal senso Cass.civ., sez.3, 12 marzo 2013 n.6101).

Dall'altro lato, è altresì fondato il rilievo dell'appellante in merito alla illegittimità della modalità adottata per la notifica dell'avviso di pagamento.

Va premesso che, contrariamente a quanto prospettato dalla appellata, le deduzioni sulla invalidità della notifica dell'avviso non sono volte a contestare la legittimità dell'atto, bensì il perfezionamento della notifica ai fini del verificarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione. Ne deriva che tali censure non avrebbero dovuto essere proposte mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi.

Ciò posto, Agenzia delle Entrate ha proceduto alla notifica dell'avviso di pagamento in applicazione del disposto dell'art. 26 comma 2 del DPR 602/1973.

Tale norma nel testo vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 7 quater comma 9 del DL 193/2016 recita testualmente: "la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602".

In particolare, la disposizione è stata riformulata rispetto al testo previgente, introdotto dal DL 159/2015, eliminando tutta la parte relativa alla previsione del deposito dell'atto presso la Camera di Commercio in caso di casella di posta elettronica satura o di indirizzo pec risultato non valido o non attivo.

L'art. 60 DPR 600/1973, così come a sua volta modificato dall'art. 7 quater comma 6 del D.L.193 2016, prevede che "in deroga all'art. 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per



la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.".

Tuttavia, il comma 7 dell'art. 7 quater stabilisce espressamente che le disposizioni di cui al comma 6 – e quindi la modifica del previgente testo dell'art. 60, si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti a decorrere dal 1luglio del 2017.

Nel caso in esame l'avviso di pagamento oggetto di causa è stato notificato in epoca antecedente all'entrata in vigore di tale disciplina, ovvero nel mese di aprile 2017, il che esclude, nel lasso di tempo intercorso tra il 3 dicembre 2016 (data di modifica del previgente testo dell'art. 26 comma 2 del DPR 600/1973 per effetto del citato DL 193/201) ed il 1 luglio 2017 (data di entrata in vigore della norma di modifica dell'art. 60 del DPR 600/1973) che in caso di notifica a mezzo PEC non andata a buon fine, si possa procedere al deposito dell'atto nell'area riservata del sito della Camera di Commercio.

In base al quadro sopra delineato, non si ritiene quindi perfezionata la notifica dell'atto interruttivo e risulta, quindi, fondata l'eccezione di prescrizione svolta dall'attore.

Ne deriva l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e accertamento della prescrizione del credito portato dalla esattoriale n. 06820120141605247000.

Tenuto conto della integrale soccombenza dell'appellato anche nel giudizio di primo grado, va disposta la condanna dello stesso alla rifusione in favore del Comune delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con le modifiche di cui al DM 147/2022, con riduzione dei valori medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Spinato.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:

-accoglie l'appello proposto da [redacted] per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4884/2022 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 13 luglio 2022, accerta la estinzione per prescrizione del credito portato dalla esattoriale n. 06820120141605247000;

-condanna l'appellato Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione in favore di [redacted] no delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in €632,50 per compensi, € 125,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e per il secondo grado in € 1276,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, [redacted].

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Milano, 1 febbraio 2024

Il Giudice  
dott. S

